

Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese

Incentivi da utilizzare in compensazione per le aziende che assumono con contratto di apprendistato duale - criteri e modalità 2020

Deliberazione n. 804 del 11/06/2020

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Approvazione dei "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale e affidamento dell'attività istruttoria agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - Confidi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 804 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Approvazione dei "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale e affidamento dell'attività istruttoria agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - Confidi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Il giorno 11 Giugno 2020 ad ore 14:41 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 43

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 recante "legge finanziaria provinciale 2015" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 17, stabilisce che la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nello specifico è demandato alla Giunta provinciale per l'attuazione dell'intervento, l'adozione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale.

La Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese" promuove l'attività d'impresa, anche attraverso il sostegno agli investimenti fissi, alle attività di consulenza acquisite per lo sviluppo competitivo, alla proiezione in ambito internazionale dell'impresa, favorendo altresì percorsi di formazione nelle imprese con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative.

Con l'intento di focalizzare le politiche provinciali su azioni e interventi in grado di rafforzare la competitività del sistema economico Trentino, una strategia individuata dalla Giunta nel Programma di sviluppo provinciale, interessa la rivisitazione del sistema normativo degli incentivi di cui alla L.p. 6/99 nonché dei relativi criteri attuativi.

In attesa del completamento del citato processo di revisione e, al fine di evitare che le ipotesi di rivisitazione regolamentare incidano sulle aspettative di sostegno che le imprese rivestono nella normativa, con deliberazione di Giunta provinciale n. 986 del 28 giugno 2019, integrata con deliberazione n. 2053 del 13 dicembre 2019 e n. 522 del 24 aprile 2020, si è provveduto a fissare un termine di operatività dell'attuale strumento di sostegno alle imprese in compensazione fiscale (di cui alla deliberazione n. 809/2015 e ss.mm.ii.).

L'attuale situazione emergenziale sanitaria da COVID-19 e le relative misure straordinarie adottate a livello nazionale e provinciale per contrastare la diffusione del virus, hanno determinato ingenti danni per il sistema economico Trentino, in particolare per le piccole e medie imprese, comportando un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse.

In risposta a questa situazione di crisi, la Provincia è intervenuta con una serie di strumenti di sostegno al sistema economico, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica e dar seguito a una ripresa economica.

Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, sono state adottate le prime misure urgenti di sostegno agli operatori economici nonché interventi di semplificazione in materia di contributi alle imprese.

Al riguardo l'articolo 14 della citata legge provinciale n. 2/2020, prevede una serie di strumenti volti ad accelerare i tempi di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese. Nello specifico, il comma 2 del medesimo articolo, consente alla Giunta provinciale di approvare criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione.

Prospettando ripercussioni pesanti sul sistema economico locale colpito fortemente dall'emergenza epidemiologica, la Provincia ha introdotto recentemente delle ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici.

RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 43

In particolare, con l'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, è stata prevista la possibilità per la Giunta provinciale di approvare criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari, anche mediante compensazione fiscale, a favore degli operatori economici per contrastare la diffusione del COVID-19.

Oggi più che mai è indispensabile assicurare liquidità alle imprese, sia per far fronte ai costi derivanti dall'implementazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per consentire la ripartenza delle stesse, anche con investimenti volti ad adeguarsi al cambiamento economico in atto.

I contributi concessi in compensazione fiscale rappresentano una misura di notevole supporto all'economia e permettono di dare una risposta immediata all'attuale situazione eccezionale di crisi.

In particolare, attraverso tale forma di agevolazione, le imprese possono compensare i debiti con l'erario e diminuire le imposte dovute, recuperando in questo modo liquidità da costi o investimenti già sostenuti.

Al fine di dare seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone pertanto di approvare ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, i nuovi "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'articolo 17 della legge provinciale 14/2014 stabilisce il collegamento normativo con il decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 al solo fine di poter utilizzare il modello F24 per la compensazione dei contributi concessi ai sensi dei Criteri di cui all'oggetto. A tal fine la Provincia ha stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità operative di applicazione di tutte le fasi relative alla concessione ed erogazione dei propri aiuti, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 18 maggio 2015.

I contributi in oggetto sono concessi ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi d'interesse economico generale - SIEG. I contributi per investimenti volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (Sezione E) sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

In ottica di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, la Provincia metterà a disposizione apposita Piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura delle imprese richiedenti e/o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto.

Le domande di agevolazione relative a contributi per investimenti fissi (Sezione A), internazionalizzazione (Sezione B), consulenze (Sezione C), collaborazione tra scuola e imprese (Sezione D), possono essere presentate dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le domande relative a contributi per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 43

Vista la necessità di predisporre un immediato presidio operativo dello strumento, nell'ottica di garantire il necessario supporto a favore del sistema economico Trentino, l'attività istruttoria per la concessione dei contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli di cui alla presente deliberazione, vista la lunga esperienza maturata nella gestione dei contributi in compensazione fiscale e la consolidata struttura tecnico - organizzativa approntata, viene complessivamente affidata, tramite convenzione, agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa -

Confidi. La gestione operativa sarà svolta nel solco delle convenzioni stipulate con gli enti medesimi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, la cui proroga fino al 30 giugno 2021 è stata autorizzata dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2. L'adozione dei relativi provvedimenti viene demandata al Dirigente Generale dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - APIAE.

Considerato inoltre il termine di operatività del precedente strumento di sostegno alle imprese in compensazione fiscale, di cui alla deliberazione n. 809/2015 e ss.mm.ii., si precisa che per l'anno 2020 è possibile presentare, per spese diverse, una domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri e una domanda di agevolazione sui criteri di cui alla deliberazione n. 809/2015, in quest'ultimo caso entro la data del 30 settembre 2020.

Per far fronte alla concessione dei contributi in parola con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziare a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa. Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di APIAE, tenuto conto di tale assegnazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- visti i "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale" di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Allegato A);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "criteri e le modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 43

favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, i contributi di cui al precedente punto 1) sono concessi ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi d'interesse economico generale - SIEG; ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (Sezione E), in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni;

3. di stabilire che, nel rispetto dell'articolo 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, gli aiuti per investimenti volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (Sezione E) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

4. di stabilire che le domande di agevolazione relative a contributi per investimenti fissi (Sezione A), internazionalizzazione (Sezione B), consulenze (Sezione C), collaborazione tra scuola e imprese (Sezione D), possono essere presentate dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; le domande relative a contributi per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

5. di affidare, tramite convenzione, l'attività istruttoria per la concessione dei contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli di cui alla presente deliberazione agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - Confidi, con gestione operativa svolta nel solco delle convenzioni stipulate con gli enti medesimi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, la cui proroga fino al 30 giugno 2021 è stata autorizzata dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

6. di demandare a successiva determinazione dirigenziale dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - APIAE, l'approvazione degli atti convenzionali di affidamento e proroga di cui al precedente punto 5);

7. di assegnare ad APIAE la somma di euro 10 milioni per l'esercizio 2020, impegnando le relative risorse sul capitolo 612807 dell'esercizio finanziario 2020. Tale somma sarà erogata sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - APIAE;

8. di stabilire che le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di APIAE, tenuto conto dell'assegnazione di cui al punto 7);

9. di stabilire che per l'anno 2020, è possibile presentare, per spese diverse, una domanda di agevolazione a

valere sui criteri di cui al punto 1) e una domanda di agevolazione sui criteri di cui alla deliberazione n. 809/2015, in quest'ultimo caso entro la data del 30 settembre 2020;

10. di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Servizio Agevolazioni e incentivi all'economia - APIAE, l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà

RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 43

predisposto nella Piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al precedente punto 1);

11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 6 di 7 LP

Num. prog. 6 di 43

Adunanza chiusa ad ore 15:44

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE

Luca Comper RIFERIMENTO : 2020-D323-00044

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 43

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME

PER TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI DA UTILIZZARE IN

COMPENSAZIONE FISCALE

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

Num. prog. 8 di 43

INDICE

1. OGGETTO E DEFINIZIONI.....	4
1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
1.2. DEFINIZIONI.....	4
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI.....	7
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
2.2 REQUISITI.....	8
3. SPESE AMMISSIBILI.....	8
3.1 ASPETTI GENERALI.....	8
3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE.....	10
4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO.....	10
5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	11
6. MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI.....	12
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI.....	12
7.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE.....	13
7.2. ALTRI OBBLIGHI.....	13
8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	14
9. MODIFICHE SOGGETTIVE E OGGETTIVE.....	14
10. REVOCHE.....	15
11. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI.....	16
12. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE.....	17
13. TIPOLOGIE DI AIUTO.....	18
13.1 SEZIONE A - INVESTIMENTI FISSI.....	18
13.1.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	18
13.1.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	18
13.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	19
13.2 SEZIONE B - INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	24

13.2.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	24
13.2.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	24
13.2.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	25
13.2.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	27
13.3 SEZIONE C - SERVIZI DI CONSULENZA.....	28

2

Num. prog. 9 di 43

13.3.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	28
13.3.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	28
13.3.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	28
13.3.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	30
13.4 SEZIONE D - COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE.....	31
13.4.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	31
13.4.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	31
13.4.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	31
13.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	32
13.5 SEZIONE E - INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L'IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19.....	33
13.5.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	33
13.5.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	33
13.5.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	34
13.5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	35

3

Num. prog. 10 di 43

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. e dall'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2. Le misure di cui ai presenti criteri riguardano i seguenti interventi:

a) aiuti per gli investimenti fissi (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE A;

b) aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione (art. 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE B;

c) aiuti alle imprese per servizi di consulenza (art. 24 quinquies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE C;

d) aiuti per la collaborazione tra scuola e imprese (art. 7 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. relativamente ai percorsi di formazione in apprendistato formativo normato dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e denominato anche "apprendistato duale"; art. 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm.ii.

L'attuazione dell'apprendistato formativo a livello locale è avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale di data 19 agosto 2016, n. 1391 (che adotta gli obiettivi generali dell'apprendistato formativo e i relativi standard formativi) e la deliberazione di data 19 agosto 2016, n. 1398 (che adotta gli standard e i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato e lo schema di Protocollo d'intesa in materia di apprendistato formativo tra la Provincia autonoma di Trento e le Parti Sociali) e con la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e Ricerca" tra la Provincia autonoma di Trento, le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di data 19 agosto 2016) - SEZIONE D;

e) aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n.

3) - SEZIONE E.

1.2. DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione.

Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".

b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.

c) "Ente istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria e l'erogazione dei contributi.

4

Num. prog. 11 di 43

d) "De minimis": aiuti erogati dalle pubbliche autorità alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui attualmente al Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

e) "Soggetti beneficiari di cui al punto 2 commi 1 e 2 delle norme di carattere generale": sono i seguenti soggetti, dove per imprese si intendono anche i consorzi di imprese:

I. imprese iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Trento nonché quelle iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Trento qualora si tratti di imprese con sede legale fuori dal territorio provinciale ma con una unità operativa nel territorio provinciale, con esclusione di:

1. soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C.;

2. imprese non operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;

3. imprese che, con riferimento all'unità locale in relazione alla quale si chiede l'intervento agevolativo, svolgono esclusivamente attività non comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";

4. consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";

5. soggetti che svolgono in via principale attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.

II. enti e associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita IVA, nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra;

III. associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA.

f) "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).

g) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19": aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

h) "Risultato di esercizio prima delle imposte": valore risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda.

i) "Reddito imponibile: valore risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, a tale valore viene sommato il valore del Rigo RG38 UNICOPF e UNICOSP (e cioè delle rimanenze finali e pertanto iniziali dell'esercizio finanziario successivo).

j) "Fallimento di impresa" e "concordato preventivo": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.

k) "Curatore fallimentare" e "commissario giudiziale": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.

5

Num. prog. 12 di 43

- l) "Numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.)": sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
- m) "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- n) "Manifestazioni fieristiche internazionali": manifestazioni fieristiche site fuori dai confini nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale a condizione che siano ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- o) "Veicolo elettrico": autoveicolo elettrico, autoveicolo ibrido plug-in, ciclomotore elettrico o motoveicolo elettrico.
- p) "Autoveicolo elettrico": autoveicolo elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o autoveicolo elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci).
- q) "Autoveicolo ibrido plug-in": autoveicolo ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV - Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci) e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh.
- r) "Ciclomotore elettrico": così come definito dall'art. 52 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285).
- s) "Motoveicolo elettrico": così come definito dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone.
- t) "Modifica dell'alimentazione di autoveicoli": installazione di un sistema che consente di trasformare un autoveicolo con motore endotermico, appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci), effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica (riqualificazione elettrica ai sensi del D.M. n. 219 di data 1 dicembre 2015).
- u) "Colonnine di ricarica": stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi e stazioni di ricarica per ebike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate.
- v) "Prezzo": importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.
- w) "Dimensione impresa": per la determinazione della dimensione impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie, ribadita nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabili con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e ss.mm.ii.

6

Num. prog. 13 di 43

x) "Apprendistato formativo": contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio formale che prevede un percorso di formazione realizzato in due luoghi, in azienda (formazione interna) e presso un'istituzione formativa (formazione esterna). Il contratto prevede ore di lavoro prestate dal giovane, ore di formazione interna realizzate dall'impresa e ore di formazione esterna realizzate dalla scuola.

L'apprendista è assunto dall'impresa, con la quale sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro per l'apprendistato formativo.

L'impresa può assumere con un contratto di apprendistato formativo:

I. un giovane tra i 15 e i 25 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

II. un giovane tra i 18 e i 30 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca.
y) "Istituzione formativa": si intendono:

I. istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale;

II. istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;

III. strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

IV. istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;

V. università e enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

VI. altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

z) "Datore di lavoro": soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

aa) "Agenzia interinale": Agenzia di lavoro temporaneo.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese, nello specifico:

a) i soggetti beneficiari individuati al punto 2 commi 1 e 2 delle "norme di carattere generale" che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale", comprese le agenzie interinali (anche se l'apprendistato di cui alla Sezione D viene svolto in altre imprese);

b) le reti di imprese, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, con soggettività giuridica;

7

Num. prog. 14 di 43

c) gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

(legge provinciale sulla ricettività turistica) a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:

c.1 somministrino la prima colazione agli alloggiati;

c.2 non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;

d) per la Sezione E, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

2. Sono esclusi, per gli aiuti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli, previsti al punto 13.1 Sezione A Investimenti fissi, le imprese che svolgono attività di noleggio senza conducente, salvo le imprese che svolgono attività di car sharing con codice ateco 77.11, limitatamente ai veicoli utilizzati in tale attività.

2.2 REQUISITI

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai presenti criteri, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) avere una unità operativa nel territorio provinciale;

b) non avere in corso procedure concorsuali;

c) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Per le agevolazioni previste alla Sezione E, i soggetti beneficiari devono soddisfare le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) nonché quelle previste dal regime individuato dall'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 3 della legge provinciale 13

maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020)

1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico l'aiuto può essere concesso a soggetti che non erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati in sede di concessione, ad eccezione del requisito di cui al comma 1 lettera a) che è verificato in sede di erogazione.

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 ASPETTI GENERALI

1. Salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto dal comma 1 bis, sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono pertanto escluse dall'agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. I pagamenti effettuati prima dei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione non sono ammessi ai fini degli incentivi di cui ai presenti criteri. In caso di riconoscimento di spese:

a) per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;

8

Num. prog. 15 di 43

b) per l'acquisizione di beni tramite contratto di leasing: le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

1 bis. Per la Sezione E sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse dopo il 31 gennaio 2020 e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi i pagamenti effettuati prima dell'1 febbraio 2020.

Per la realizzazione di investimenti immobiliari, sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute dopo il 31 gennaio 2020 e fino alla data di presentazione della domanda, qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori. Per l'acquisizione di beni mobili tramite contratto di leasing, le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data successiva al 31 gennaio 2020. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

2. L'ammissibilità delle spese presentate ad agevolazione con le disposizioni di cui ai presenti criteri è determinata attraverso la presentazione da parte del soggetto richiedente di una attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità ai presenti criteri, nonché l'avvenuto pagamento delle spese presentate.

3. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis, 2 e 3 comporta l'inammissibilità e la deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 1, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso;

resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto al precedente comma 3.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese sostenute in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24

giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del documento di spesa emesso in valuta estera.

6. Per quanto riguarda gli eventuali costi di istruttoria si applica quanto previsto dal punto 5 ter delle "norme di carattere generale". In particolare l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00

per ogni tipologia di intervento previsto in domanda è concesso un contributo del 90% a titolo di "de minimis". Il contributo previsto sui costi di istruttoria rientra negli importi che possono essere portati in compensazione fiscale. I costi di istruttoria di cui al presente comma possono essere inseriti nella domanda relativa alle spese sostenute anche se il relativo pagamento è avvenuto dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione da parte dell'ente istruttore. Il contributo sul costo di istruttoria decade o è revocato nel caso rispettivamente di decadenza o revoca totale degli altri contributi ai sensi della disciplina vigente.

7. Per quanto attiene ai costi relativi all'attestazione di verifica di cui al precedente comma 2, è concesso un contributo, a titolo di "de minimis", pari allo 0,5% della spesa ammessa a 9
Num. prog. 16 di 43

contributo e, comunque, di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore all'ammontare della spesa sostenuta per l'attestazione risultante da fattura o documento equipollente.

8. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa o dell'attività a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.

3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Con riferimento alle disposizioni antispeculative si applica quanto previsto al punto 7 delle "norme di carattere generale", fatte salve le prestazioni di servizi previste dal punto 13.2 Sezione B (Internazionalizzazione), offerte da cooperative o consorzi alle rispettive imprese aderenti.

4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO

1. Le agevolazioni sono concesse a titolo di aiuti di importanza minore "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi di interesse economico generale - SIEG (Sezione A - Aiuti alle imprese per investimenti fissi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, la modifica dell'alimentazione di veicoli e sistemi di ricarica).

1 bis. Le agevolazioni per le imprese che, pur trovandosi di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, sono costrette ad investire per adeguarsi alle esigenze del COVID-19 e così garantire la continuità dell'attività (Sezione E) sono concesse entro il 31 dicembre 2020 e ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite di una spesa minima e massima ammissibile per ciascuna tipologia di aiuto e sulla base di una percentuale delle spese ammissibili, come individuate nelle singole Sezioni (A - B - C - D - E).

3. Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun anno, entro comunque il valore di euro 400.000,00, è individuato secondo la seguente metodologia:

a) individuazione da parte del richiedente, per ciascun anno del triennio precedente la data di presentazione della domanda, del valore maggiore tra il risultato dell'esercizio prima delle imposte e il reddito imponibile; nel caso di esercizi in perdita il valore di riferimento è pari a zero;

b) effettuazione della media semplice dei tre valori individuati al precedente punto a);

c) alternativamente:

c.1 moltiplicazione per 8 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia pari o inferiore a euro 20.000,00;

c.2 moltiplicazione per 6 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00;

c.3 moltiplicazione per 5 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 40.000,00.

10

Num. prog. 17 di 43

4. Qualora nel calcolo di cui al precedente punto 3, fosse compreso anche l'esercizio finanziario 2020, in

sostituzione di questo è preso come riferimento l'esercizio finanziario 2019 (lo stesso viene preso due volte nel caso in cui l'esercizio finanziario 2019 fosse già compreso nel calcolo).

5. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, il calcolo di cui al comma 3 è applicato con riferimento al solo valore del reddito imponibile.

6. La metodologia di calcolo di cui al comma 3 si applica in relazione agli esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui questi siano meno di tre, oppure se non vi è nessun esercizio chiuso, l'importo è determinato in un valore fisso pari a euro 200.000,00 o in alternativa in un valore pari al capitale sociale dell'impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di euro 400.000,00.

5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse sulla base di una procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale e con modalità semplificate di controllo della documentazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2.

2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativa a una o più tipologie di aiuto rientranti tra le Sezioni A - B - C - D - E, fatto salvo quanto previsto al punto 2.bis. Il diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione, non è ostativo alla presentazione di una nuova istanza nel medesimo anno.

2 bis. Per il solo anno 2020 e per le sole domande che comprendono spese di cui alla Sezione E, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

3. I soggetti richiedenti o un loro delegato presentano domanda di contributo all'ente istruttore, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente - da presentarsi attraverso apposita piattaforma informatica. La domanda è corredata da una dichiarazione ove, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere alle presenti agevolazioni.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unicamente tramite piattaforma on line messa a disposizione dalla Provincia, attraverso cui potranno avvenire anche tutte le successive comunicazioni tra il richiedente, l'ente istruttore e la struttura provinciale competente.

5. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l'ente istruttore esamina le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

6. L'ente istruttore accerta la completa compilazione della domanda, delle autodichiarazioni, delle dichiarazioni e degli allegati della stessa, nonché espleta tutti gli adempimenti necessari. A campione, viene inoltre accertata la regolarità delle dichiarazioni, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni e l'ammissibilità della spesa. Il campione è definito dalla struttura provinciale competente e secondo modalità individuate in accordo con l'ente istruttore.

7. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

11

Num. prog. 18 di 43

8. Nel termi

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...